

Articolo 3

1. Lo Stato membro stabilisce i tassi di riduzione da applicare ai contratti qualora i volumi globali oggetto dei contratti presentati all'organismo di intervento superino quelli fissati all'articolo 1.

2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 23 dicembre 2005, i contratti suddetti. Ai fini dell'approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 6 gennaio 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

3. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 10 aprile 2006. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo d'intervento, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 luglio 2006.

2. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Articolo 5

Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl per i vini da tavola, e di 2,30 EUR per % vol/hl per i v.q.p.r.d.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl quando l'alcole è ottenuto dalla distillazione di vino da tavola e di 2,667 EUR per % vol/hl quando l'alcole è ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. Il pagamento è effettuato in conformità all'articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Il distillatore può ricevere un anticipo su tali importi pari a 1,122 EUR per % vol/hl per l'alcole ottenuto dalla distillazione di vino da tavola e a 1,508 EUR per % vol/hl per l'alcole ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione